

(N. 1744)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTOLA e CARRARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1971

Elevazione della dotazione ordinaria dell'Istituto di studi filosofici per finanziare l'Istituto superiore di scienze religiose

ONOREVOLI SENATORI. — Nella nuova situazione e nel piano della riforma universitaria in corso che si è venuta maturando, l'Istituto di studi filosofici (in collaborazione con il Centro internazionale di studi umanistici) ha organizzato dal 1961 al 1971 una serie di incontri internazionali ad alto livello all'Università di Roma su problemi filosofici e religiosi, in particolare sulla problematica della demitizzazione.

Gli incontri, che hanno avuto una risonanza non solo europea ma anche americana e asiatica, hanno dimostrato, per voto concorde dei partecipanti, la necessità di un organismo culturale che colmi la lacuna creata in Italia per condizioni storiche sorpassate, nel campo dell'indagine storica e filosofica dei problemi religiosi, senza pregiudizi confessionali. L'allineamento con organismi simili, che funzionano in altre nazioni, non escluse quelle tipicamente laiciste, oggi s'impone.

Infatti, le indagini filosofico-religiose, etnologico-psicologiche, storico-sociologiche e teologiche, condotte sul piano di una ricerca scientifica, fino ad oggi trascurata nel

nostro ordinamento universitario, possono trovare attraverso la creazione di un istituto superiore di scienze religiose la loro realizzazione. Compito di questo istituto è lo svolgimento di due attività distinte:

a) ricerche sistematiche su specifiche dottrine storico-religiose;

b) ricerche sistematiche su specifici problemi; tra questi, il problema della demitizzazione, il problema dei rapporti tra religione rivelata e mondo moderno, il problema dell'ateismo, dell'esegesi critica e dell'ermeneutica nelle diverse religioni europee, americane e afro-asiatiche.

L'Istituto attua la sua attività attraverso corsi specializzati, ricerche socio-etnologiche, pubblicazioni scientifiche, nonché seminari di studio ed ogni altro mezzo idoneo al conseguimento dei fini previsti.

I più noti studiosi nel campo dei problemi religiosi, filosofici e sociali hanno già dato la loro adesione scritta.

È in occasione del centenario dell'unità italiana che l'Istituto di studi filosofici e il

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Centro internazionale di studi umanistici, presentando la pubblicazione degli inediti giobertiani sul rinnovamento civile d'Italia e gli inediti del Campanella teologo, hanno prospettato al Ministro della pubblica istruzione, che ha approvato l'iniziativa, l'opportunità del funzionamento di un istituto superiore di scienze religiose in Roma, dato il carattere internazionale dell'organismo

culturale in questione, degno delle tradizioni scientifiche e culturali italiane.

Il funzionamento dell'Istituto superiore di scienze religiose, nell'ambito delle attività dell'Istituto di studi filosofici, è possibile soltanto con un significativo aumento del contributo statale, per tale motivo i proponenti hanno dettato gli articoli di finanziamento indicando altresì la fonte relativa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La dotazione ordinaria dell'Istituto di studi filosofici, di cui alla legge 4 febbraio 1955, n. 33, viene elevata da lire 5 milioni a lire 65 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1971.

**Art. 2.**

La dotazione ordinaria di cui all'articolo precedente, comprende l'erogazione annua di lire 50 milioni a favore dell'Istituto superiore di scienze religiose costituito in Roma per iniziativa dell'Istituto di studi filosofici e del Centro internazionale di studi umanistici.

**Art. 3.**

Al maggior onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo n. 2479 e, quanto a lire 30 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo n. 5041 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e, per gli anni finanziari successivi, a carico degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli sopra indicati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.